

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 APRILE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.		PAG.
	PAG.		
Congedo:			
PRESIDENTE	136		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Facoltà da parte dei Monti di credito su pegno di prima categoria di effettuare finanziamenti riservati da alcune leggi speciali a determinate categorie di aziende di credito. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1041)	136		
PRESIDENTE	136, 137		
BIMA, <i>Relatore</i>	136		
Modificazione alle norme disciplinanti la somministrazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1043)	137		
PRESIDENTE	137, 138		
BIMA, <i>Relatore</i>	137		
MINIO	137, 138		
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	138		
Vendita a trattativa privata, al comune di Macerata, del complesso immobiliare patrimoniale disponibile sito in Macerata, contrada Sforzacosta, sede del magazzino tabacchi greggi (1085)	138		
PRESIDENTE	138, 139		
TAMBRONI, <i>Relatore</i>	138		
		SCRICCIOLO	139
		BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	139
		Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
		BALDI ed altri: Autorizzazione alla vendita a trattativa privata della ex caserma « Mario Musso » sita nel comune di Crisolo (Cuneo) (563)	139
		PRESIDENTE	139, 140
		BIMA, <i>Relatore</i>	139, 140
		LENTI	139
		BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	140
		Senatori BONACINA e VALLAURI: Estensione a favore del comune di Savona d'Isonzo della facoltà di applicare imposte di consumo sui generi agevolati introdotti in parte del suo territorio. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (682)	141
		PRESIDENTE	141
		SCRICCIOLO, <i>Relatore</i>	141
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	141

La seduta comincia alle 9,45.

SOLIANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Buzzetti.

Discussione del disegno di legge: Facoltà da parte dei Monti di credito su pegno di prima categoria di effettuare finanziamenti riservati da alcune leggi speciali a determinate categorie di aziende di credito (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1041).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facoltà da parte dei Monti di credito su pegno di effettuare finanziamenti riservati da alcune leggi speciali a determinate categorie di aziende di credito », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 febbraio 1964.

Il Relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto al nostro esame, riguarda la facoltà, da parte dei Monti di credito su pegno, di prima categoria, di effettuare quei finanziamenti, che oggi sono riservati, da alcune leggi speciali, a determinate categorie di aziende di credito. Praticamente, detto disegno di legge, mira a realizzare l'equiparabilità dei Monti di credito su pegno di prima categoria alle Casse di risparmio, per quanto riguarda le operazioni di credito speciale.

È, questa, una vecchia rivendicazione di tali istituti di credito che, nel passato, non poté essere soddisfatta sia a causa delle restrizioni allora adottate dal Tesoro e dal Comitato interministeriale del credito, per motivi di specializzazione bancaria e di dimensioni patrimoniali aziendali, che, appunto, miravano ad impedire la eccessiva polverizzazione dell'apporto statale nella economia. Senonché, recentemente, il Comitato interministeriale del credito, tornando sull'argomento, ritenne di dover aderire a tale richiesta di equiparazione dei Monti di credito su pegno di prima categoria alle Casse di risparmio per quanto riguarda l'esercizio del credito speciale.

Le ragioni, per le quali il Ministro del tesoro ed il Comitato interministeriale del credito hanno ritenuto di dare parere favorevole a tale richiesta e di predisporre il presente provvedimento, sono, innanzitutto, che le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pe-

gno di prima categoria sono sottoposti alle medesime disposizioni di legge, emanate col testo unico 25 aprile 1929, n. 96: difatti all'articolo 1 del testo unico sia le Casse di risparmio che i Monti di credito su pegno vengono appunto definiti di prima categoria. Questa equiparazione dei Monti di credito di prima categoria alle Casse di risparmio è giustificata dal rilevante ammontare dei depositi fruttiferi da essi ricevuti che danno a questi istituti il carattere prevalente di aziende di credito. Si deve inoltre considerare l'affinità esistente tra le funzioni svolte dalle Casse di risparmio e quelle svolte dai Monti di credito su pegno, affinità che, oltre che essere riconosciuta dalla legge, emerge anche per il fatto che numerose Casse di risparmio, avendo assorbito Monti di credito su pegno di seconda categoria, operano anche nel campo del credito pignoratizio così come i Monti di credito su pegno di prima categoria. Questo è un altro motivo per cui si vuole realizzare il principio della equiparabilità.

Si deve infine considerare, per valutare nella sua realtà la portata del provvedimento, il fatto che questi Monti di credito su pegno hanno un rilevante patrimonio. Ho qui davanti un elenco di questi Istituti che sono dieci in tutto e raccolgono oltre 120 miliardi di depositi. Qualcuno, come il Monte di credito su pegno di Milano, arriva a circa 40 miliardi; gli altri più o meno sono dell'ordine di alcuni miliardi; il più piccolo è il Monte di credito su pegno di Lentinara che ha depositi per 862 milioni. Mi pare, quindi, che per tutti i motivi prospettati il provvedimento sia degno di essere approvato. Voglio solo aggiungere che, per quanto riguarda l'articolazione della legge, in un primo tempo il Ministero del tesoro aveva predisposto un articolo unico, direi più tecnicamente specifico, in quanto le richieste dei Monti di credito su pegno erano dirette alla possibilità di esercitare il credito alberghiero in base alla legge n. 691 del 1955, il credito alle imprese esportatrici di prodotti ortofrutticoli in base alla legge n. 703 del 1959 ed infine il credito per il finanziamento delle autostrade in base alla legge n. 729 del 1961. Invece il Governo, giustamente ritenendo ormai pacifico il concetto di affinità e quindi l'esigenza di equiparare a tutti gli effetti il credito speciale svolto dalle Casse di risparmio a quello svolto dai Monti di credito su pegno, ha predisposto un articolo più generico che mi pare possa essere approvato. Esso dice: « Le disposizioni di legge speciali che facoltizzano le Casse di risparmio ad effettuare particolari operazioni di credito, devono inten-

dersi estese anche ai Monti di credito su pegno di prima categoria ».

Mi pare che in questo modo siano pienamente realizzate, non soltanto per alcuni tipi di credito speciale ma per tutte le operazioni di credito speciale, quelle che sono le esigenze e le richieste dei Monti di credito su pegno. Per le considerazioni svolte invito i colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Le disposizioni di leggi speciali che favoriscono le Casse di risparmio ad effettuare particolari operazioni di credito, devono intendersi estese anche ai Monti di credito su pegno di prima categoria ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazione alle norme disciplinanti la somministrazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro (1043).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione alle norme disciplinanti la somministrazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 febbraio 1964.

Il Relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Il disegno di legge — che è già stato approvato dal Senato — riguarda la modificazione di alcune norme che disciplinano la somministrazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti assistiti dal contributo statale, destinati alla costruzione di opere pubbliche, i quali sono sottoposti — in sede di somministrazione — a differenti ritenute pagabili solo in base alle risultanze del collaudo a seconda della natura dell'opera finanziata e ciò senza una plausibile ragione che giustifichi il diverso trattamento.

La realtà è che, nel caso, ci si trova in presenza di una mancata armonizzazione delle norme succedutesi a distanza di tempo e derivanti da diverse fonti per cui si è venuta a creare una situazione di non coerenza legi-

slativa. Tutto ciò comporta, ad esempio, che per un mutuo dello stesso importo siano diverse le trattenute in garanzia, a seconda che il mutuo sia destinato all'edilizia scolastica o ad opere d'igiene o all'edilizia popolare.

Per fare un esempio, se un mutuo dell'importo di 100 milioni è concesso per un'opera di edilizia scolastica, la Cassa depositi e prestiti deve somministrare non più di 80 milioni e ritenere, indipendentemente dalla spesa effettuata, 20 milioni come trattenuta in garanzia; se invece un mutuo dello stesso importo è destinato al finanziamento di opere igieniche, la Cassa depositi e prestiti può somministrare, senza tener conto della natura ed entità dell'opera, 90 milioni, con una trattenuta in garanzia che in tal caso non è più di due decimi, bensì di un decimo; e ancora diversa è la misura della trattenuta in garanzia se il mutuo è destinato al finanziamento di opere di edilizia popolare.

Mi sembra che veramente questa difformità di trattamento non possa esser giustificata da ragioni plausibili; e pertanto ritengo che bene abbia fatto il Governo a predisporre il presente disegno di legge, il quale unifica il criterio delle trattenute in garanzia sui mutui assistiti da contributo statale ed erogati dalla Cassa depositi e prestiti, riportandosi naturalmente alle disposizioni del capitolato generale per gli appalti in vigore per i lavori pubblici. Esso stabilisce perciò il principio che la trattenuta è unica, qualunque sia il tipo di mutuo concesso; e pertanto, uniformandosi alle disposizioni che regolano gli appalti per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, stabilisce che la ritenuta sia di un decimo per i primi 18 milioni di mutuo e di un ventesimo per il residuo importo dei lavori appaltati.

Per tali motivi, credo che il provvedimento meriti senz'altro l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINIO. Premetto che il mio voto sarà favorevole, dato lo scopo del disegno di legge in esame. Desidero tuttavia rivolgere all'onorevole Sottosegretario solo una domanda, più che un'osservazione. Desidero infatti sapere perché non si attui l'uniformazione delle trattenute in garanzia anche per i mutui, erogati dalla Cassa depositi e prestiti, non assistiti da contributo statale.

Io sono sindaco e so che talvolta i mutui sono concessi dalla Cassa anche se non sono assistiti dal contributo dello Stato. E allora mi domando perché, dal momento che si cerca

di dare una regolamentazione unitaria alla materia, non si debba tale regolamentazione estendere a tutti i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti. È vero che i mutui non assistiti da contributo statale non sono frequenti, ma per la verità non sono neppure estremamente rari.

Faccio presente che non ho presentato un emendamento per evitare il rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, salvo che la Commissione sia di parere contrario.

PRESIDENTE. Penso che la sua richiesta, onorevole Minio, possa porsi come raccomandazione al Governo.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio presente all'onorevole Minio che si tratta di operazioni sostanzialmente diverse anche se compiute dallo stesso istituto e che comportano un diverso rischio ed una diversa configurazione perché gli uni sono assistiti dal contributo statale e quindi rappresentano una garanzia ed una presa di posizione da parte dello Stato per garantire l'operazione oltre che per agevolarla; le altre, invece, rimangono delle operazioni esternamente circoscritte e debbo aggiungere che, in questo momento, la Cassa depositi e prestiti ha ricevuto l'ordine di ridurre al minimo indispensabile i finanziamenti senza il contributo statale, perché si fa fatica a concedere mutui assistiti dal contributo statale. Quindi, anche sul piano pratico, non mi pare molto rilevante l'osservazione affacciata in quanto, nel momento attuale, il problema è quello di fronteggiare le esigenze di mutui assistiti da contributo statale e poiché non si riesce a fronteggiarli tutti con la dovuta speditezza, si è dovuto dare disposizioni onde vengano tenute in seconda linea le altre operazioni e esattamente quelle per i comuni con maggiori disponibilità. Pregherei gli onorevoli colleghi di non voler ritardare oltre il perfezionamento del disegno di legge sottoposto al loro esame e di volersi limitare ad una semplice raccomandazione tenendo presenti, però, gli ostacoli che mi sono permesso di prospettare.

MINIO. Desidero far presente che il motivo addotto dall'onorevole rappresentante del Governo, non mi sembra sufficiente. È vero che, in questo momento particolare, la Cassa depositi e prestiti ha avuto le istruzioni indicate dall'onorevole Sottosegretario, ma il provvedimento in esame non si riferisce ad un fatto contingente e, dato che si doveva affrontare la situazione, lo si doveva fare in tutta la sua compiutezza.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il motivo principale è l'altro da me esposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« I mutui della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro con contributo erariale nell'ammortamento sono somministrabili con le ritenute, le garanzie e nei limiti previsti dalle norme in vigore per le opere in conto dello Stato.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con questa incompatibile ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata, al comune di Macerata, del complesso immobiliare patrimoniale disponibile sito in Macerata, contrada Sforzacosta, sede del magazzino tabacchi greggi. (1085).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata, al comune di Macerata, del complesso immobiliare patrimoniale disponibile, sito in Macerata, contrada Sforzacosta, sede del magazzino tabacchi greggi ».

Il Relatore, onorevole Tambroni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TAMBRONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il comune di Macerata ha chiesto di acquistare a trattativa privata, il complesso immobiliare sito in Macerata, nel centro di Sforzacosta dove era, fino a qualche anno fa, la sede del magazzino dei tabacchi greggi. Il Ministero delle finanze provvide all'acquisto di detto magazzino nel 1956 poiché intendeva adibirlo all'immagazzinamento dei tabacchi prodotti nelle zone vicine; in seguito pensò di poter addirittura costruire una manifattura dei tabacchi, senonché, poi, tutto il complesso venne spostato a Chiaravalle, in provincia di Ancona, ed il detto magazzino è rimasto inutilizzato ormai da sei anni.

L'Ufficio tecnico erariale ha comunicato che la valutazione del complesso ammonta a lire 131.900.000 e poiché il valore suddetto è superiore al limite fissato dalle norme vigenti per la vendita a trattativa privata, è stato pre-

disposto il relativo disegno di legge che è ora dinanzi a noi.

Posso riferire che il comune di Macerata intende utilizzare il detto complesso per cederlo ad industrie che eventualmente volessero trapiantarsi in quella zona, che è ritenuta zona depressa, ai sensi della legge n. 635.

In considerazione di quanto sopra esposto, propongo agli onorevoli colleghi l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCRICCIOLO. Le finalità che il provvedimento in esame si propone, lo rendono meritevole di accoglimento da parte della Commissione. A parte il fatto che non vi è un vincolo specifico di destinazione della proprietà, si deve però tener conto che il comune è un ente che garantisce a sufficienza circa gli scopi cui il bene verrà destinato; vorrei comunque osservare che, nel disegno di legge, può riscontrarsi un difetto procedurale, in quanto il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, ha dato, in base alla legge, parere favorevole, ma occorre anche il parere del Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452. Non vorrei che, in sede di Corte dei conti, una volta approvato il provvedimento dal Parlamento, si obiettasse al riguardo, e che il provvedimento stesso dovesse nuovamente tornare al nostro esame.

BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Non credo che quanto obiettato possa prospettarsi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendovi emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 121.900.000, al comune di Macerata il compendio immobiliare patrimoniale disponibile sito in Macerata, contrada Sforzacosta, costruito su una area di metri quadrati 41.820 circa, delimitato a nord dalla strada statale n. 77, ad est dalla strada statale n. 78, a sud e ad ovest da privata proprietà e descritto nel catasto rustico del comune di Macerata al Foglio 113, particelle 17-113-114-131.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, alla approvazione del contratto di compravendita.

(È approvato).

ART. 2.

L'intero ricavato della vendita autorizzata in base al precedente articolo sarà portato in aumento dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo di spesa del bilancio della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, destinato all'acquisto ed alla nuova costruzione di immobili.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato al termine della seduta a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Baldi ed altri: Autorizzazione alla vendita a trattativa privata della ex caserma « Mario Musso » sita nel comune di Crissolo (563).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Baldi, Bima, Sarti, Gasco: « Autorizzazione alla vendita a trattativa privata della Ex-Caserma Mario Musso, sita nel comune di Crissolo (Cuneo) ».

Il Relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, Relatore. Onorevoli colleghi, la esauriente discussione già avvenuta in sede referente, lo scopo a cui il compendio deve essere destinato e la nobile figura del sacerdote don Lerca Mario, che dirige la Colonia alla quale il compendio dovrebbe essere destinato, ritengo mi possano esimere da una ulteriore illustrazione del provvedimento in esame che non posso che raccomandare vivamente alla approvazione da parte vostra.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LENTI. Dichiaro innanzitutto di essere d'accordo per l'approvazione del provvedimento in esame, ma debbo richiamare le ragioni per cui siamo d'accordo anche perché, per ragioni di principio, propenderemmo a che, in casi analoghi, alienazioni patrimoniali dello Stato venissero fatte a favore soltanto di enti pubblici. Questo, ovviamente, in linea di principio generale, poiché in tal modo si

avrebbero la garanzia che l'uso del bene sia veramente quello proposto e si possano esercitare controlli sull'uso stesso.

Il caso specifico ci vede invece favorevoli in relazione alla figura della persona cui viene affidato il bene, Don Lerda Mario di Revello, che conosciamo per persona che offre tutte le garanzie richieste per i suoi precedenti, per la sua vita trascorsa in quaranta anni dedicati a questa attività, per l'amore di cui gode tra le popolazioni che la sua attività ha permanentemente beneficiato e per i suoi trascorsi, certamente importantissimi, di antifascista e di partigiano. Se ben rammento, Don Lerda è stato condannato a morte cinque volte ed è riuscito sempre a salvarsi. Ma egli ha rappresentato soprattutto un momento di unità di tutte le forze antifasciste ed è questo momento che per noi conta poiché ci dà la garanzia che la iniziativa da lui presa e portata avanti sul piano della assistenza, venga condotta senza alcuna discriminazione e senza alcun secondo fine come purtroppo sovente avviene in casi di questo genere e che siamo costretti a rilevare.

Siamo quindi favorevoli alla approvazione del provvedimento in esame, in deroga ai nostri principi, e vorremmo che tale deroga avesse a potersi ripetere molte altre volte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

BIMA, *Relatore*. Io ringrazio l'onorevole Lenti per quanto ha detto circa l'approvazione della proposta di legge. I motivi da lui addotti sono stati quelli che hanno spinto anche noi a predisporre il provvedimento di legge e che avevo sottolineato nella mia relazione in sede referente. Direi che la anormalità, la eccezionalità di questo provvedimento è dovuta proprio alla considerazione della mancanza di altre possibilità per poter arrivare allo scopo e nella mia relazione sottolineavo proprio come l'autorizzazione alla vendita a trattativa privata ad una persona avesse la sua giustificazione in una attività che il predetto sacerdote don Lerda aveva svolto fin dalla liberazione, quella dell'assistenza all'infanzia, e non escludeva naturalmente che la stessa figura di don Lerda era degna di considerazione per il suo passato militare: l'essere stato il cappellano degli alpini in Russia e durante la liberazione un valoroso cappellano che aveva svolto una importantissima attività nelle Alpi Piemontesi nel periodo difficile della lotta clandestina.

Mi pare che bene abbia fatto l'onorevole Lenti a richiamare questi motivi ed io sono

certo che approvando la proposta di legge noi metteremo, non una singola persona, ma soprattutto una istituzione in condizioni di poter continuare a svolgere un'attività che veramente merita di essere sottolineata per le sue alte finalità sociali.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo dire che personalmente, quando ho visto la pratica e non conoscevo il sacerdote don Lerda, ho dato parere negativo, perché non ritenevo possibile la vendita a trattativa privata in queste condizioni. Successivamente, per le informazioni che ho avuto, ho chiamato il sacerdote per conoscere come stava la questione e proprio per i motivi che sono stati portati qui siamo riusciti a superare un ostacolo di principio, tenendo conto della persona-beneficiaria, della destinazione dell'immobile e dell'opera di assistenza che viene svolta. Comunque, ritengo che la Commissione possa approvare la proposta di legge in funzione di quello che don Lerda ha rappresentato e rappresenta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata al sacerdote don Lerda Mario direttore della colonia Pio XI di Crissolo (Cuneo) degli immobili di pertinenza del Patrimonio dello Stato, denominati « ex-Caserma Mario Musso » e « Palazzina Sottufficiali » siti in località Serre del comune di Crissolo (Cuneo), per il prezzo di lire 10.000.000 (dieci milioni), comprensivo dei canoni di locazione dovuti dall'occupante, pagabile in cinque rate annue, con gli interessi legali a scalare.

(È approvato).

ART. 2.

La vendita verrà effettuata con rinuncia da parte dell'acquirente ad ogni e qualsiasi pretesa per gli oneri eventualmente sostenuti per indennizzi corrisposti agli antichi proprietari dei suoli di sedime del compendio e per le trasformazioni, opere e migliorie eseguite, nonché con accolto allo stesso acquirente di quanto eventualmente dovuto a terzi per tali titoli.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bonacina ed altri: Estensione a favore del comune di Savogna d'Isonzo della facoltà di applicare imposte di consumo sui generi agevolati introdotti in parte del suo territorio (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (682).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bonacina e Vallauri: « Estensione a favore del comune di Savogna d'Isonzo della facoltà di applicare imposte di consumo sui generi agevolati introdotti in parte del suo territorio ».

La proposta di legge è già stata approvata dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 ottobre 1963.

Il Relatore, onorevole Scricciolo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. L'altro ramo del Parlamento ha già dato la sua approvazione a questo provvedimento, che è di portata modestissima e che ha lo scopo di sollevare le finanze del piccolo comune di Savogna d'Isonzo. Si tratta di una misura equitativa, perché quando venne creata la zona franca del territorio di Gorizia (e fu un provvedimento sollecitato dal compianto onorevole Vanoni), il territorio della zona franca venne esteso a buona parte del comprensorio del comune di Savogna. Successivamente con la legge n. 384 si stabilì di facilitare le condizioni finanziarie dei comuni di Gorizia e di Livigno (quest'ultimo in una situazione geografica particolarmente difficile) e si ammise pertanto l'applicazione di imposte di consumo su tutti i generi agevolati che entravano nel territorio della zona franca di questi due comuni. Il municipio di Savogna ha però lamentato fin dal 1954 una situazione anormale, e cioè che, in pratica, tutti i generi agevolati entrati nel suo territorio vengono colpiti dall'imposta di consumo prevista dalla legge del 1954 a favore delle casse comunali di Gori-

zia: uno stato di fatto assolutamente iniquo ed eccezionale, che priva il comune di Savogna d'Isonzo delle entrate fiscali riscosse nel suo territorio. La proposta di legge tende pertanto a sanare questa anomalia, e restituisce al comune di Savogna il potere di applicare le imposte di consumo sui generi agevolati nella parte del suo territorio inclusa nella zona franca. In considerazione perciò della situazione anormale che si intende sanare e anche perché il comune di Savogna è fortemente deficitario (al 31 marzo 1964 registra 1.794 abitanti, ed ha un disavanzo denunciato di lire 15.362.127) ritengo opportuno raccomandare alla Commissione di voler sollecitamente approvare questa proposta di legge, anche se è prevedibile che il gettito derivante s'aggraverà — a un dipresso — attorno ai tre o quattro milioni all'anno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« La facoltà concessa al comune di Gorizia dalla legge 11 giugno 1954, n. 384, viene estesa al comune di Savogna d'Isonzo, limitatamente ai generi introdotti nella parte del suo territorio compresa nella zona franca delimitata dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

La facoltà deve essere esercitata alle stesse condizioni, entro i medesimi limiti di tempo e per le stesse merci contemplati per il comune di Gorizia dei primi due commi dell'articolo unico della legge 11 giugno 1954, n. 384 ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Facoltà da parte dei Monti di credito su pegno di prima categoria di effettuare finanziamenti riservati da alcune leggi speciali e determinate categorie di aziende di

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1964

credito » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1041):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Modificazione alle norme disciplinanti la somministrazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1043):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Vendita a trattativa privata, al comune di Macerata, del complesso immobiliare patrimoniale disponibile sito in Macerata, contrada Sforzacosta, sede del magazzino tabacchi greggi » (1085):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

e delle seguenti proposte di legge:

BALDI ed altri: « Autorizzazione alla vendita a trattativa privata della ex caserma

» Mario Musso » sita nel comune di Crissolo (Cuneo) » (563):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Senatori BONACINA e VALLAURI: « Estensione a favore del comune di Savogna d'Isonzo della facoltà di applicare imposte di consumo sui generi agevolati introdotti in parte del territorio » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baslini, Bassi, Bima, Bonaiti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Laforgia, Lenti, Longoni, Loreti, Matarrese, Menchinelli, Minio, Mussa Ivaldi, Napolitano Francesco, Patrini, Pella, Raffaelli, Rossi Paolo Mario, Salvi Scricciolo, Servello, Silvestri, Soliano, Tambroni, Terranova Raffaele, Vicentini.

È in congedo: il deputato Buzzetti.

La seduta termina alle 10,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI